



CITTA' DI GIAVENO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

Approvato con D.C.C. n. 62 del 30.11.1998 e modificato con:

D.C.C. n. 21 del 28.03.2003

D.C.C. n. 3 del 12.02.2004

D.C.C. n. 17 del 16.03.2004

D.C.C. n. 50 del 13.12.2004

D.C.C. n. 21 del 07.04.2005

(Testo coordinato)

ART. 1 Oggetto		2
TIT. I	TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE	
2	Distinzione per durata	2
3	Occupazione di marciapiedi	3
4	Occupazione per passi carrabili	3
5	Occupazione d'urgenza	3
TIT. II	ATTO CONCESSORIO	
6	Obbligatorietà	4
7	Contenuto	4-5
8	Istanza	5-6
9	Rilascio	6-7
10	Revoca	7
11	Revoca per inadempienze	7
12	Rinuncia	7
13	Subingresso	7-8
TIT. III	CANONE	
14	Obbligatorietà	8
15	Classificazione di vie e spazi pubblici	8
16	Altri elementi incidenti sulla tariffa	9
17	Determinazione	9
18	Tariffe	9
19	Modificazione delle tariffe	10
20	Canone per l'occupazione in atto dei pp.ss	10
21	Occupazioni nuove per l'erogazione dei pp.ss	11
22	Trasferimento	11
23	Impianti automatici di distribuzione	11
24	Aree destinate a parcheggio	12
25	Occupazioni abusive	12
26	Esenzione del canone	13
27	Assorbimento di altri canoni	14
28	Modalità e termini di pagamento	14
TIT. IV	SANZIONI	
29	Occupazioni abusive	15
30	Rimozione d'ufficio	16
TIT. V	MODALITA' E ORGANIZZATIVE INTERNE	
31	Adempimenti del funzionario responsabile	16
32	Adempimenti del concessionario	17
33	Norma transitoria	17
34	Norma finale	17
Allegato B	Coefficienti per determinazione del canone	18
Allegato A	Suddivisione territorio per categorie	

ART. 1**Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono escluse dal regime concessionario le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.
4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti, esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

TITOLO I

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ART. 2

Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno

ART. 3

Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo.
2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

ART. 4

Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

ART. 5**Occupazioni d'urgenza**

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione all'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO II

ATTO CONCESSORIO

ART. 6

Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.
2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

ART. 7

Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
 1. termine d'inizio dell'occupazione;
 2. termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
 3. le modalità dell'occupazione;
 4. l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 5. ammontare del canone, determinando secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
 6. le modalità ed il termine di pagamento del canone;
 7. le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
3. La concessione è rilasciata:
 1. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 2. con l'obbligo del concessionario di ripartire tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;

3. con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubblica

ART. 8

Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:
 - a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
 - b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
 - c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
 - d) l'entità dell'occupazione proposto espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
 - e) le modalità dell'occupazione
 - f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
 - g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportate agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

ART. 9

Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal responsabile Uff. Commercio
2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Responsabile del Servizio entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 60 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Responsabile è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.
5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti deliberativi avviene contestualmente.
6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 10

Revoca

1. La concessione può essere revocata:
 - a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
 - b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo precedente, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dall'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
 - c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 11

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

ART. 12

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far prevenire anche via fax al Servizio Uff. Commercio almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

ART. 13

Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita – ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio – con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo

all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

TITOLO III

CANONE

ART. 14

Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 27 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.
3. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

ART. 15

Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria	capoluogo
II categoria	zona limitrofa al capoluogo
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento sub A quale parte integrante.

ART. 16

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nelle lettere c) del 2° comma dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

ART. 17

Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con il minimo di € 10,33, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

ART. 18

Tariffe

1. La tariffa base generale è di annuale € 25,82 il mq per l'occupazione permanente e di giornaliera € 1,03 per l'occupazione temporanea.
2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.

ART. 19

Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

ART. 20

Canone per l'occupazione in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per € 0,64, con il minimo di € 516,45.
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 1999 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il responsabile del servizio Uff. Commercio provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

ART. 21

Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire della data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di

cui all'art. 18 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella B che riconosce, alla lettera f della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lettera f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa di cui al comma precedente, si considera per convenzione un metro quadrato pari a 55 metri lineari, per cui un Kml. risulta pari a 18 metri quadrati.

ART. 22

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

ART. 23

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

ART. 24

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.
2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

ART. 25

Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto dalla concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 120 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.
2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

ART. 26

Esenzione del canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui al commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- h. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- i. le occupazioni con seggiovie o funivie;
- l. i passi carrabili (già esentati con deliberazione CC. N. 118 del 24/2/'97);
- m. gli interventi di ristrutturazione edilizia secondo le tipologie e zone territoriali individuate dalla delibera CC. N. 55 del 13/10/'98 **(non più in vigore)**
- n. le occupazioni occasionali e temporanee effettuate da soggetti invitati dal Comune al fine di vivacizzare manifestazioni e/o festeggiamenti organizzati per la collettività in quanto tali soggetti, nella fattispecie, non hanno per oggetto esclusivo prevalentemente l'esercizio di attività commerciale, nè l'esposizione e la divulgazione di prodotti, servizi e iniziative; e quindi scopi educativi, di informazione sociale, didattici e simili.

(inserito con DCC n. 17 del 16.03.2004)

2. (inserito con DCC n. 3 del 12.02.2004)

Oltre alle esenzioni indicate nel comma precedente la Giunta Comunale, con atto proprio debitamente motivato, può stabilire esenzioni temporanee dal pagamento totale o parziale o stabilire riduzioni del canone stesso rispetto alle aliquote e tariffe stabilite, qualora ricorrano circostanze eccezionali che giustifichino tali esenzioni o riduzioni, esempio: incidenza negativa agli effetti della occupazione in relazione a situazioni di lavori ed opere pubbliche, situazioni di casi connessi all'uso del suolo pubblico concesso per cause non riconducibili al concessionario, ecc.

ART. 27

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

ART. 28

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dall'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti; il canone annuale è pagato entro il mese di gennaio mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale.
3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV

SANZIONI

ART. 29

Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 25, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone stesso.
2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.
3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica – nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombero – quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nell'ammontare di L. 235.000. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di L. 940.000.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

ART. 30

Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo parò capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V
MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

ART. 31

Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 1. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
 2. registro in cui annotare tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 3. registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere esposti in uso.
4. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

ART. 32

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche a procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze

rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

ART. 33

Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza al Servizio Uff. Commercio anche mediante via fax.
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 1999.

ART. 34

Note finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.
2. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 34, è resa nota mediante avviso nei quotidiani a pagina locale e con affissione di manifesti.